

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA COMUNE DI COLLESALVETTI E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA “CASA  
INSIEME”**

**ART. 5 CO. 1 LETTERA A) L.R. 13/2015**

**ALLEGATO A**

L'anno duemilaventuno, il giorno .....del mese di luglio, in Collesalveti, nella sede di ....

**TRA**

il Comune di Collesalveti, che di seguito verrà indicato più semplicemente come Comune, rappresentato da

**E**

l'Associazione CasaInsieme, con sede legale in Pontedera, Via Brigade Partigiane n. 4, (C.F./P.IVA 90039620506), accreditata ai sensi dell'art. 5 co.1 della L.R. 13/2015 con Decreto della Regione Toscana n. 13314 del 15/09/2017 come Agenzia sociale per l'abitare, di seguito indicata semplicemente Agenzia legalmente rappresentata da Matteo Lami nato a Pisa il 14/09/1977;

**PREMESSO**

- che la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” confermano e avvalorano i processi partecipativi e di coinvolgimento della realtà del terzo settore, chiamando in causa gli attori delle comunità locali investendoli di responsabilità e funzioni nell'ambito della riorganizzazione delle politiche sociali;
- che con L.R. 13/2015 “Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa” la Regione Toscana ha ritenuto opportuno organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati sul territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a beneficio della domanda di abitare;
- che la L.R. 13/2015 pone particolare attenzione a quei soggetti che, privi della finalità di lucro, sotto la denominazione di "agenzie sociali per la casa" o "agenzie sociali per l'abitare", si sono organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno al loro mantenimento, di attività di mediazione culturale, sociale e linguistica, finalizzate ad una migliore qualità dell'abitare;
- che il programma regionale di sviluppo 2011 - 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, nel capitolo 5.2 (Abitare sociale in Toscana), evidenziando il citato mutare del contesto di intervento delle politiche pubbliche per l'abitare, pone l'accento sulla necessità di rafforzare i rapporti pubblico-privati per incrementare le risorse e la qualità delle risposte in tema di offerta abitativa e per l'abitare sociale;
- che la Regione Toscana attraverso la L.R. 13/2015 riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell'abitare sociale;
- che i fenomeni di fragilità ed esclusione che comportano situazioni di povertà, interessano fasce sempre più ampie di popolazione, determinando un aumento numerico dei nuclei familiari o singoli che vivono in condizioni di indigenza;
- che tali fenomeni comportano, fra l'altro, sempre maggior bisogno e richiesta di aiuto da parte di singoli e famiglie, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza residenziale in contesti diversi da quelli originari di vita;
- che si rende opportuno approvare il protocollo d'Intesa che le agenzie sociali per la casa devono sottoscrivere con gli enti locali di riferimento e lo schema di regolamento allegato al protocollo,

tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### **Scopi e finalità**

La presente intesa definisce l'attività di collaborazione fra il Comune di Collesalveti e l'Agenzia per la gestione di interventi aventi ad oggetto l'inserimento abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.

### **ART. 2**

#### **Modalità operative**

Le parti convengono di collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie finalità istituzionali, alla predisposizione e alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 1 della presente intesa.

### **ART. 3**

#### **Oneri del Comune**

Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività oggetto della presente intesa avendo cura di verificare che gli operatori coinvolti rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fornitori delle attività medesime, controllando, altresì, che queste ultime vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche di settore.

Il Comune si impegna a ricercare e mettere a disposizione ulteriori risorse, rispetto a quelle previste dalla L.R. 13/2015, necessarie per l'attuazione del presente Protocollo, che pertanto è subordinato all'effettiva presenza di copertura economica.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività il Comune si impegna a fornire all'agenzia casa le informazioni necessarie inerenti gli individui e i nuclei familiari svantaggiati oggetto di segnalazione.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla realizzazione dell'attività oggetto della presente intesa per la quale risponde unicamente l'Agenzia che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa verificarsi.

### **ART. 4**

#### **Oneri dell'Agenzia**

L'Agenzia svolge l'attività oggetto della presente intesa con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché agli indirizzi dettati dal Comune.

L'Agenzia partecipa ad eventuali incontri di monitoraggio organizzati dal Comune e si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di validità della presente intesa.

L'Agenzia dovrà operare garantendo la piena trasparenza e accessibilità degli atti e dovrà perseguire l'obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessati al fine di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all'offerta di mercato.

L'Agenzia si impegna, altresì, ad operare in rete con le altre Agenzie accreditate ed operanti sul territorio regionale utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione a questo particolare scopo. Nello specifico, l'Agenzia si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;
- b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo un numero minimo e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 25/10/2016;<sup>1</sup>
- c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;
- d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;
- e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
- f) informazione e orientamento all'utenza, tali attività dovranno essere garantite in modo continuativo e attraverso uno sportello sito sul territorio di riferimento;
- g) garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
- h) gestione il sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento;

Per la realizzazione dell'iniziativa l'Agenzia dovrà avvalersi di personale in possesso delle caratteristiche professionali adeguate per l'espletamento delle suddette attività. Nel caso in cui l'Agenzia si avvalga di personale volontario, quest'ultimo dovrà essere adeguatamente formato.

Rimane inteso che il Comune resta comunque estraneo da qualsiasi rapporto di lavoro e collaborazione a qualunque titolo instaurato dall'Agenzia per le esigenze operative di cui alla presente intesa.

L'Agenzia assicura, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

## **ART. 5**

### **Beneficiari, modalità di accesso e permanenza**

La definizione dei beneficiari, delle modalità di accesso e permanenza nei servizi è demandata ad un regolamento redatto ai sensi dell'art. 5 co. 1 lettera a) della L.R. 13/2015 che dovrà essere sottoscritto dalle parti contestualmente alla firma della presente intesa, di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

## **ART. 6**

### **Monitoraggio e valutazione**

Le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente una verifica di pertinenza ed efficacia delle attività previste dalla presente intesa con periodicità semestrale. A questo scopo l'Agenzia si impegna a fornire, attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio predisposta ad hoc dalla Regione Toscana, tutti i dati relativi all'andamento del progetto, al numero di utenti richiedenti e beneficiari dei servizi, alle somme prestate e/o erogate, ai tempi di risposta all'utenza, alla realizzazione delle attività ed ad eventuali altri dati che permettano di conoscere l'andamento delle

---

<sup>1</sup> Le attività indicate nelle lettere b), f), g) e h) dell'art. 4 della presente intesa dovranno essere svolte, e pertanto indicate, obbligatoriamente in quanto necessarie per l'accreditamento di cui all'art. 5 co. 1 della L.R. 13/2015.

necessità e delle risposte date sul territorio regionale nonché prevede la possibilità di rilevare attraverso appositi strumenti conoscitivi il gradimento del servizio da parte degli utenti. Le parti si impegnano altresì a fornire tali dati all'Osservatorio Sociale Regionale.

#### **ART. 7** **Risorse**

Le risorse per la realizzazione delle finalità e delle azioni di cui alla presente Intesa verranno definite attraverso apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia e il Comune.

#### **ART. 8** **Trattamento dati personali**

Il Comune si impegna e vincola l'Agenzia a trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 4 e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 9** **Durata protocollo**

La presente intesa ha validità di un 1 anno fino al 30.06.2022.

Nel caso in cui all'Agenzia venga revocato l'accreditamento da parte della Regione Toscana il presente protocollo non avrà più validità dopo un periodo di mesi due a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta revoca.

L'Agenzia è tenuta allo svolgimento delle attività avviate per un periodo di mesi due a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta revoca da parte della Regione Toscana, salvo il caso in cui l'Agenzia medesima abbia compiuto grave negligenza, malafede o colpa grave nella gestione dei Servizi.

#### **ART. 10** **Variazioni**

Ogni eventuale variazione che intervenga successivamente alla stipula della presente intesa, ivi comprese le modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella realizzazione delle attività, deve essere concordata tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune  
Il Responsabile Servizi al Cittadino

per l'Agenzia Matteo Lami  
Presidente pro tempore